

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 16

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

VIncA - Procedura di Valutazione di Incidenza

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO

Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA

Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

Pieve di Soligo, dicembre 2019



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ALLEGATO "E" alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

Il sottoscritto urb. MATTEO GOBBO, nato Treviso il 03.06.1980 e residente in via Spartaco 7/3 nel Comune di Spinea, prov. di Venezia, c.a.p. 30038, tel. e fax 0422/421710, email gobbo@trevipian.it, PEC matteo.gobbo@archiworldpec.it, in qualità di Valutatore del piano - progetto - intervento denominato "*Variante n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo (TV)*",

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 ai punti


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

- **Relazione Tecnica ai sensi dell'Al. A DGR 1400/2017.**

Treviso, 14 dicembre 2019

Il DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Treviso, 14 dicembre 2019

Il DICHIARANTE



 <p>SCADENZA 03/06/2023 Diritti Euro: 5,42 AT 3837763</p>	 <p>REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SPINEA CARTA D'IDENTITÀ N° AT 3837763 DI GOBBO MATTEO</p>
 <p>Cognome GOBBO Nome MATTEO nato il 03/06/1980 (atto n. 815 P. 1 S. A 1980) a TREVISO TV Cittadinanza ITALIANA Residenza SPINEA (VE) Via VIA SPARTACO 7 INT. 3 Stato civile CONIUGATO Professione PIANIFICATORE CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura 1.70 m. Capelli CASTANI CHIARI Occhi AZZURRI Segni particolari NESSUNO</p>	 <p>Firma del titolare SPINEA (VE) 28/03/2013 Impronta del dolo indice emastro Ordine del Sindaco Stefano Desetti</p>

MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO con sede a Pieve di Soligo, Via Ettore Majorana, 186 – CAP 31053.

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (*Data Protection Officer*) che La riguardano è il

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO con sede a Pieve di Soligo, Via Ettore Majorana, 186 – CAP 31053.

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate:

- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso _____ ai sensi del _____

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al *Titolare del trattamento o suo rappresentante* l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.


Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

Treviso, 14 dicembre 2019

IL DICHIARANTE (per presa visione)



Relazione Tecnica ai sensi dell'All. A DGR 1400/2017

Il territorio di Pieve di Soligo si sviluppa in direzione nord - sud nell'area centro settentrionale della provincia di Treviso, all'interno della fascia di transizione tra la pianura e l'area pedemontana. Il territorio, che ha un'estensione di 19,02 Km², è per 2/3 pianeggiante e per 1/3 collinare ed è attraversato dai fiumi Soligo e Lierza. Il comune è collocato nella parte orientale del Quartier del Piave comprendente i comuni di Refrontolo, Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Vidor, Moriago della Battaglia, di cui è storicamente il capoluogo. Confina a sud-est con Sernaglia della Battaglia, a ovest con Farra di Soligo e Follina a nord con Cison di Valmarino, a est con Refrontolo e Susegana.

Le frazioni all'interno del territorio comunale sono due:

- Barbisano, frazione che si estende a sud del comune;
- Solighetto, che si sviluppa ai piedi del colle San Gallo, lungo il Soligo.

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente nel Comune di Pieve di Soligo è risultata pari a 12.047 unità (Fonte: ISTAT).

In generale, le aree maggiormente antropizzate sono, per ovvi motivi, quelle di pianura, nelle quali è praticata l'agricoltura e si sono sviluppate le attività produttive e dei servizi. In questo ambito si possono ancora rinvenire alcuni aspetti dell'agricoltura tradizionale veneta, testimoniati dalla presenza di siepi campestri lungo il bordo dei campi e le strade di campagna.

Il contesto collinare appare, invece, meno interessato dalla dispersione insediativa, conservando al suo interno una discreta continuità degli ambienti forestali.



Figura 1 Inquadramento territoriale (fonte: PI - Relazione)

Dal punto di vista infrastrutturale la viabilità esistente è caratterizzata dalla presenza di alcuni assi principali localizzati nella parte pianeggiante del territorio comunale. Il Comune è attraversato da quattro principali linee di viabilità:

- strada provinciale SP n. 4
- strada provinciale SP n. 86
- strada provinciale SP n. 38
- tangenziale sud – Via Quartier del Piave SP 34

Oltre ad essere attraversato da questi assi, il Comune è posizionato nelle vicinanze di centri urbani rilevanti su cui gravita, quali Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso.




Figura 2 Individuazione siti Rete Natura 2000 e relativi Habitat (fonte: PAT - VinCA)

Il S.I.C. IT3240030 – “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, si sviluppa da Nord Ovest a Sud Est interessando l’area che va da Miane e Pederobba fino a San Biagio di Callalta. La Z.P.S. IT3240023 – “Grave del Piave”, ricalca il perimetro del S.I.C. con esclusione del fiume Soligo.

Gli habitat più prossimi spazialmente al territorio comunale sono individuati nel cerchio rosso. Rispetto al confine comunale, sono posti a sud ad una distanza di circa 500 m lungo il corso del fiume Soligo.

1. Contenuti principali della “Variante n. 16 al Piano degli Interventi”

La Variante n.16 al PI del comune di Pieve di Soligo si pone l'obiettivo di migliorare e dare maggiore coerenza ad alcuni aspetti normativi dello strumento urbanistico operativo (PI). Nello specifico sono stati modificati e integrati alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative in riferimento ai seguenti temi:

Adeguamento delle disposizioni normative delle aree agricole in fregio ai corsi d'acqua

Obiettivo della modifica è quello di dare coerenza alla disciplina degli interventi ammissibili nelle aree poste lungo i corsi d'acqua, in particolar modo nel caso di fiumi, canali o torrenti che ricadono a confine con altri comuni per i quali si rende necessario prevedere disposizioni normative uguali, coerenti o analoghe.

Adeguamento delle disposizioni particolari in zona agricola di cui all'art. 40 c. 54-57 delle NTO

A seguito dell'introduzione con la Variante 12 al PI di alcune disposizioni normative interessanti in particolare il territorio agricolo, dal contenuto fortemente innovativo, si è rilevata la necessità di una verifica sull'applicazione e sull'efficacia dei contenuti della disciplina degli impianti/reimpianti di vigneti/frutteti. L'obiettivo principale è quello di inserire adeguamenti in materia di controllo, sanzionabilità degli interventi e di mitigazione.

Introduzione di una procedura “semplificata” per alcune modifiche al PI.

L'obiettivo è l'istituzione di un procedimento semplificato per l'approvazione delle modifiche al PI che non comportano alcun incremento di capacità edificatoria e/o nuove aree di trasformazione.

Modifiche alle Norme Tecniche Operative del PI (testo comparativo)

ART. 19. - TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI

(omissis)

AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA

17. *Il piano degli interventi individua in tav. 2 – “carta della zonizzazione territoriale” le aree di connessione naturalistica o buffer zones, che costituiscono elementi di corredo e protezione della rete ecologica locale, finalizzati altresì al potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto.*
18. *All'interno delle aree di connessione naturalistica o buffer zones è ammesso l'incremento di siepi e alberature, anche in contesto urbano o perturbano.*
19. *Ferme restando le indicazioni di cui al presente articolo, all'interno di queste aree sono ammesse attività di agricoltura, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto ambientale.*
20. *Non sono ammesse nuove edificazioni, né pratiche colturali ambientalmente impattanti, quali vigneti, frutteti, monocolture ed altre colture con l'apporto di trattamenti e sostanze ammendanti con prodotti di sintesi. Fanno eccezione le colture biologiche e/o biodinamiche certificate, oppure nel caso di impianto di viti resistenti “PIWI” certificate comunque sempre con l'impiego di macchinari a recupero sull'intero fondo. A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica e/o biodinamica o di impianto di viti resistenti “PIWI” e di utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura. Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde e la qualità paesaggistico ambientale territoriale, in caso di impianto di colture biologiche/biodinamiche certificate nonché di viti resistenti “PIWI” ammesse dal presente comma, il 30% della superficie interessata dall'intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate ed elementi vegetali lineari con funzione di “filtro” e di protezione da eventi atmosferici, di larghezza non inferiore a 5,00 ml, con specie arboree-arbustive locali. Tali aree di mitigazione devono essere sostanzialmente orientate alla macchia boscata irregolare (nicchie ecologiche) dove possano coesistere le specie autoctone selvatiche, anche fruttifere, ma non soggette a trattamenti, ricadenti nell'elenco ammesso e compatibili con i protocolli Avepa. Le formazioni costituite da elementi vegetali lineari, da*

realizzare contestualmente all'impianto colturale, dovranno in ogni caso avere un'altezza minima di ml 2,00 e una circonferenza minima del fusto di 16-18 cm (diametro minimo 5 cm). È ammessa la possibilità di ubicare la superficie a mitigazione (formazione boscata o elementi vegetali lineari) in posizione "satellitare" rispetto l'appezzamento a vigneto/frutteto a condizione che il nuovo sito sia migliorativo e più funzionale dal punto di vista dell'azione di "filtro" e della qualità paesaggistico-ambientale.

21. All'interno delle aree di connessione naturalistica o buffer zones è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, l'apertura di nuove strade e la riconversione colturale.
22. All'interno delle aree di connessione naturalistica o buffer zones le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali.

(omissis)

CORSI D'ACQUA

30. Tutti gli interventi dovranno essere orientati al mantenimento delle fasce vegetate esistenti e incentivato il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici.
31. Lungo i corsi d'acqua, demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI, ~~e nelle zone classificate come agricole, secondo l'art. 40 delle presenti norme,~~ è ~~istituita~~ prescritto il mantenimento di una fascia di terreno di m. 30 dall'unghia esterna dell'argine principale ~~dei corsi d'acqua, ovvero dalla proprietà demaniale degli stessi~~ da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Tale distanza si riduce a m 15 in caso di presenza di colture biologiche e/o biodinamiche certificate oppure nel caso di impianto di viti resistenti "PIWI" certificate, sempre con l'impiego macchinari a recupero su tutto l'impianto a vigneto. A tal fine, con il progetto asseverato da un tecnico competente, dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica e/o biodinamica o di impianto di viti resistenti "PIWI" e di utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i m. 15 e i m. 30. Le presenti disposizioni trovano applicazione nel caso di nuovo impianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente impattante, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti. Qualora i controlli verificassero l'errata conduzione e il non rispetto delle tutele qui previste, il Comune darà corso alle procedure di espianto, con l'obbligo del ripristino delle aree. In caso di recidiva il Comune potrà procedere al sequestro di tali aree.
32. Lungo i corsi d'acqua è prescritto il mantenimento degli apparati spondali in condizioni di naturalità evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. Inoltre, salvo diversa indicazione proveniente dai piani di riordino forestale, le parti boscate dovranno essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua.
33. Lungo i corsi d'acqua è disposto che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso di interventi di consolidamento basati sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche accettando modesti fenomeni di dissesto, a condizione che non risultino pericolosi per la pubblica incolumità o tali da arrecare danni a persone e cose conseguenti ad eventuali esondazioni, a ristagni idrici, ovvero a problematiche connesse al deflusso delle acque.
34. È comunque salva la disciplina di cui all'art. 43 delle presenti norme.

(omissis)

ART. 40. - DISCIPLINA PER LE ZONE AGRICOLE

(omissis)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

54. In tutto il territorio agricolo le zone E classificate come agricole, per nuovi vigneti o reimpianti di vigneti, pratiche colturali ambientalmente impattanti quali frutteti, monocolture ed altre colture, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti, valgono le seguenti distanze:

D colturali = ml 50,00 dal limite delle seguenti specifiche ZTO: A, B1, B2, C1, C2, VP, Edificazione Diffusa - nuclei rurali, ZTO D di riconversione e riclassificazione in contiguità con la residenza e dalle ZTO F come puntualmente riportato nelle Tav. 5. Tale distanza deve essere misurata in qualsiasi punto del limite. In ogni caso, deve essere altresì rispettata la distanza minima di ml 30,00 dai fabbricati residenziali, attività compatibili con la residenza o edifici ad uso pubblico. In caso di edifici comunali non aperti al pubblico la distanza minima è pari a 20 ml.

È ammessa una riduzione delle "D colturali" dalle zone di cui sopra del 50% (da 50 ml a 25 ml) per:

- le aziende che praticano l'agricoltura biologica/biodinamica, per quelle che adottano il sistema di certificazione volontaria Biodiversity Friend o equivalente certificazione ambientale e per le aziende agricole che praticano l'agricoltura biologica/biodinamica certificata e nel caso di impianto di vigneti resistenti "PIWI"; tale riduzione non si applica nel caso di presenza a confine di "siti sensibili" (ZTO Fa e Fc, piste ciclabili, ecc.);

- utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato.

A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di presentare annualmente la certificazione di conformità. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i 25 ml e i 50 ml o, in alternativa, dovranno essere utilizzati macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato.

È altresì ammessa una riduzione del 50% della distanza dai fabbricati residenziali, attività compatibili con la residenza o edifici ad uso pubblico (da 30 ml a 15 ml) in caso di:

- conduzione del vigneto/frutteto o altra coltura a biologico/biodinamico con attestato di certificazione o con documento di certificato ambientale; tale riduzione non si applica nel caso di presenza a confine di "siti sensibili" (ZTO Fa e Fc, piste ciclabili, ecc.);

- unica proprietà (vigneto-abitazione) o assenso sottoscritto confinante.

A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i 25 ml e i 50 ml; In caso di reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura di tipo tradizionale/convenzionale a confine con vigneti/frutteti o altre colture a conduzione biologica/biodinamica certificata o con equivalente certificazione ambientale non sono ammesse le riduzioni previste (- 50%) di cui sopra.

D strade = ml 5,00 da strade e/o piste ciclabili o altri percorsi in genere, pubblici o di uso pubblico, misurata dal bordo esterno del tracciato. A margine dei medesimi tracciati dovrà essere piantumata una siepe arboreo-arbustiva. Tali siepi dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 3,00 ml dal bordo del tracciato. ~~e avere un'altezza minima di 3,00 ml. In presenza di superfici.~~ Tale prescrizione decade in presenza di superfici poste lungo il tracciato viario destinate alla realizzazione di formazioni boscate ed elementi vegetali lineari con funzione protezione di cui al successivo comma 55.

D corsi d'acqua = ml 30 lungo i corsi d'acqua, demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI, dall'unghia esterna dell'argine principale da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Tale distanza si riduce a m 15 in caso di presenza di colture biologiche e/o biodinamiche certificate, nonché nel caso di impianto di viti resistenti "PIWI" certificate, comunque sempre condotte con l'utilizzo di macchinari a recupero su tutto l'impianto a vigneto. A tal fine, con il progetto asseverato da un tecnico competente, dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica/biodinamica o di impianto di viti resistenti "PIWI" e di utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i m. 15 e i m. 30. Le presenti disposizioni trovano applicazione nel caso di nuovo impianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente impattante, con esclusione delle

coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti. Qualora i controlli verificassero l'errata conduzione e il non rispetto delle tutele qui previste, il Comune darà corso alle procedure di espianto, con l'obbligo del ripristino delle aree. In caso di recidiva il Comune potrà procedere al sequestro di tali aree.

55. Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde e la qualità paesaggistico ambientale territoriale, per le attività di cui al precedente comma, il 15% della superficie interessata dall'intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate ed ~~siepi~~ elementi vegetali lineari con funzione di "filtro" e di protezione da eventi atmosferici, di larghezza non inferiore a 5,00 ml con specie arboree-arbustive locali. ~~elenate all'articolo 19 comma 51 delle NTO.~~

Le aree di mitigazione (15%) devono essere sostanzialmente orientate alla macchia boscata irregolare (nicchie ecologiche) dove possano coesistere le specie autoctone selvatiche, anche fruttifere, ma non soggette a trattamenti, ricadenti nell'elenco ammesso e compatibili con i protocolli Avepa.

In conformità con quanto previsto dal comma precedente tali misure di mitigazione/compensazione ambientale dovranno essere poste preferibilmente entro la fascia di distanza culturale a protezione delle specifiche zone di piano ovvero a protezione dal fabbricato residenziale o edificio pubblico, in coerenza e attuazione della Rete Ecologica Locale. In tal caso la distanza "D culturale" potrà essere ridotta a 25 ml. Non sono ammesse ulteriori riduzioni di cui al comma precedente.

Le ~~specie arboree-arbustive da utilizzare sono quelle indicate~~ formazioni costituite da elementi vegetali lineari da realizzare contestualmente all'impianto colturale, ~~nell'art. 19 comma 51 delle NTO~~ dovranno in ogni caso avere un'altezza minima di ml 2,00 e una circonferenza minima del fusto di 16-18 cm (diametro minimo 5 cm).

In caso di preesistenze boschive, la percentuale destinata alla realizzazione di formazioni boscate ed elementi vegetali lineari è ridotta al 10% a condizione che le stesse preesistenze vengano salvaguardate e mantenute. È ammessa la possibilità di ubicare la superficie a mitigazione (formazione boscata o elementi vegetali lineari) in posizione "satellitare" rispetto l'appezzamento a vigneto/frutteto a condizione che il nuovo sito sia migliorativo e più funzionale dal punto di vista dell'azione di "filtro" e della qualità paesaggistico-ambientale.

56. Non sono comunque ammessi nuovi o reimpianti di vigneti o coltivazioni di cui al precedente comma 54, negli ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale, nelle aree nucleo, nelle isole ad elevata naturalità, nelle aree di connessione naturalistica, nei corridoi ecologici principali e secondari e negli "sfridi" riportati nella Tav. 5 del PI. Per le sole aree di connessione naturalistica sono ammesse in deroga le colture biologiche e/o biodinamiche certificate nonché l'impianto di viti resistenti "PIWI" condotti in entrambi i casi con l'utilizzo di macchinari a recupero. A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica e/o biodinamica o di impianto di viti resistenti "PIWI" e di utilizzo di macchinari a recupero sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura. Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde e la qualità paesaggistico ambientale territoriale, in caso di impianto di colture biologiche/biodinamiche certificate nonché di viti resistenti "PIWI" ammesse dal presente comma, il 30% della superficie interessata dall'intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate ed elementi vegetali lineari con funzione di "filtro" e di protezione da eventi atmosferici, di larghezza non inferiore a 5,00 ml, con specie arboree-arbustive locali. Tali aree di mitigazione devono essere sostanzialmente orientate alla macchia boscata irregolare (nicchie ecologiche) dove possano coesistere le specie autoctone selvatiche, anche fruttifere, ma non soggette a trattamenti, ricadenti nell'elenco ammesso e compatibili con i protocolli Avepa. Le formazioni costituite da elementi vegetali lineari, da realizzare contestualmente all'impianto colturale, dovranno in ogni caso avere un'altezza minima di ml 2,00 e una circonferenza minima del fusto di 16-18 cm (diametro minimo 5 cm). È ammessa la possibilità di ubicare la superficie a mitigazione (formazione boscata o elementi vegetali lineari) in posizione "satellitare" rispetto l'appezzamento a vigneto/frutteto a condizione che il nuovo sito sia migliorativo e più funzionale dal punto di vista dell'azione di "filtro" e della qualità paesaggistico-ambientale.
57. In caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneto o altre coltivazioni di cui al comma 54, dovrà essere richiesto idoneo titolo abilitativo in relazione alla tipologia degli interventi previsti dalla trasformazione, finalizzato alla verifica delle prescrizioni riportate nei precedenti commi. L'istanza resta in ogni caso assoggettata al rilascio di specifico "nulla osta" da parte dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto e planimetria di progetto in scala adeguata; il progetto è costituito dall'impianto/reimpianto di vigneto e da tutte le misure ambientali compensative e mitigative.

- *relazione agronomica e ambientale con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (sesto d'impianto, tipologia tutori, ecc.), ed indicazioni della ricomposizione ambientale in armonia con l'ambito di appartenenza e delle caratteristiche delle formazioni boscate e/o degli elementi vegetali lineari di cui al precedente comma 55;*
- *relazione geologica ed idraulica sulla gestione delle acque superficiali e profonde al fine di evitare situazioni di criticità idraulica e geologica per le proprietà vicine, per la stabilità dei terreni e per le costruzioni esistenti, qualora l'intervento preveda una modificazione morfologica;*
- *Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) – selezione preliminare (screening) predisposta ai sensi della DGR n.1400/2017 – allegato A (cap. 2.1).*

Sono escluse da tale obbligo le coltivazioni a seminativo che, pur utilizzando sostanze fertilizzanti, non utilizzano prodotti fitofarmaci.

58. *Per altre specifiche prescrizioni ed adempimenti si rinvia alla normativa generale vigente ed in particolare al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.*

ARTICOLO 60 - POTERI DI DEROGA - VARIANTI "NON SOSTANZIALI"

1. *Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare dell'articolo 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NTO, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico.*
2. *Sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI riguardanti le seguenti modifiche "non sostanziali":*
 - a) *la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU;*
 - b) *le Schede Normative allegate alle presenti NTO, purché senza alterazione della capacità edificatoria e degli standard minimi;*
 - c) *l'assegnazione e la modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con esclusione dei gradi di protezione 1 e 2 definiti dall'art. 5 delle NTO;*
 - d) *i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F di cui all'art. 41 delle NTO;*
 - e) *i contenuti tipologici e morfologici;*
 - f) *le disposizioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;*
 - g) *riconoscimento e determinazione di Crediti Edilizi ai sensi dell'art. 56 delle NTO e dell'art. 25 comma 3 della LR 14/2017.*
3. *Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le modifiche di cui ai seguenti articoli che non comportano aumento della capacità edificatoria:*
 - *art. 42. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.*
 - *art. 48. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA (Schedatura); Sono esclusi da tale procedimento le schedature che prevedano interventi di recupero con demolizione/ricostruzione e/o la riorganizzazione spaziale dell'ambito;*
 - *art. 49. FABBRICATI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO (individuazione cartografica e schedatura).*

In conclusione, le modifiche normative introdotte alla vigente disciplina, per quanto concerne la valutazione della possibile incidenza significativa sui Siti Natura 2000, possono essere così riassunte e sintetizzate:

- Aree di connessione naturalistica *"sono ammesse in deroga le colture biologiche e/o biodinamiche certificate nonché l'impianto di viti resistenti "PIWI" condotti in entrambi i casi con l'utilizzo di macchinari a recupero.*
- Fascia di rispetto dai corsi d'acqua: *riduzione a "m 15 in caso di presenza di colture biologiche e/o biodinamiche certificate, nonché nel caso di impianto di viti resistenti "PIWI" certificate, comunque sempre condotte con l'utilizzo di macchinari a recupero su tutto l'impianto a vigneto".*
- Documentazione Tecnica: *in caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneto/frutteto dovrà essere predisposta una Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) – selezione preliminare (screening) predisposta ai sensi della DGR n.1400/2017 – allegato A (cap. 2.1).*

2. Analisi delle aree

Tenuto conto dei contenuti normativi della Variante n.16 in oggetto, l'analisi delle aree riguarderà le zone agricole poste in fregio ai corsi d'acqua principali e classificate del PI come Aree di Connessione Naturalistica (Rete Ecologica). L'area di analisi interesserà pertanto:

- una fascia di zona agricola in fregio ai corsi d'acqua principali per una profondità di circa 30 m;
(ai sensi del comma 56 dell'art.40 delle NTO sono escluse le aree ricadenti nelle *aree nucleo*, nelle *isole ad elevata naturalità*, nei *corridoi ecologici principali e secondari* e negli *"sfridi"* riportati nella Tav. 5 del PI)




Figura 3 - Zone agricole ricadenti entro i 30 m dai corsi d'acqua principali

- le zone agricole classificate dal PI come aree di connessione naturalistica.




Figura 4 – Aree di connessione naturalistica in zona agricola

Uso del suolo delle aree direttamente interessate dalla Variante n.16 al PI

Relativamente all'uso del suolo viene presa in considerazione la classificazione ai sensi del Corine Land Cover 2012, come da indicazioni della cartografia della Regione del Veneto.

È stato verificato l'uso del suolo delle aree interessate dalle nuove modifiche normative introdotte dalla Variante n.16 al PI.

- parte classe "3.1.1 - Orno-ostrieto tipico"
- parte classe "3.1.1 - Saliceti e altre formazioni riparie"
- parte classe "3.1.1 - Robinieto"

Siti Natura 2000 e ambiti di modifica

Nelle aree interessate dalle modifiche normative riportate nella presente relazione tecnica non sono presenti habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/Cee.




Figura 7 - SIC ed aree oggetto di modifica

Dall'estratto cartografico sopra riportato si evince chiaramente la presenza non marginale di aree poste in diretta contiguità con il SIC IT3240030 – “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia”.

È necessario analizzare puntualmente il progetto di trasformazione colturale (nuovo impianto) o di reimpianto per verificare l'eventuale aumento del disturbo antropico sul sito della rete Natura 2000 e, in particolare, per accertare/escludere le alterazioni della qualità dei suoli e le emissioni liquide e gassose.

A livello pianificatorio, considerati i contenuti normativi introdotti, non vi sono gli elementi specifici per valutare puntualmente gli eventuali effetti/impatti prodotti, ad esempio, da un nuovo impianto di vigneto/frutteto.

In questa sede valutativa appare pertanto ragionevole non escludere a priori la possibilità che l'attività antropica generata dalla nuova disciplina introdotta dalla variante in oggetto possa comportare effetti diretti sul sito e sugli Habitat posti a valle.

Risulta quindi giustificata e al tempo stesso necessaria la prescrizione inserita al comma 56 dell'art.40 delle NTO riguardante l'obbligo, in caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneto/frutteto, di predisporre una Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) – selezione preliminare (screening) ai sensi della DGR n.1400/2017 (allegato A - cap. 2.1) per la verifica della presenza di incidenze negative sul Sito Natura 2000.

3. Conclusioni

Considerati e valutati di contenuti della presente “Variante n. 16 al Piano degli Interventi” del Comune di Pieve di Soligo (TV) costituiti da una serie di modifiche normative parziali puntualmente descritte nel precedente capitolo 2;

Verificata la presenza di ambiti potenzialmente interessati dalle modifiche introdotte localizzati in prossimità al sito della rete Natura 2000 che attraversa il territorio comunale;

Tenuto conto della mancanza di elementi progettuali puntuali per determinare l'assenza di incidenze negative significative sul sito Natura 2000;

Preso atto della prescrizione normativa che prevede l'obbligo, in caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneto/frutteto, di predisporre una Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) – selezione preliminare (screening) ai sensi della DGR n.1400/2017 (allegato A - cap. 2.1) per la verifica della presenza di incidenze negative sul Sito Natura 2000;

Vista la normativa vigente e in particolare le fattispecie relative a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza, ai sensi e nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'allegato A par. 2.2, relativamente a “*piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura per la valutazione di incidenza*” (DGR 1400 del 29 agosto 2017 e di cui all'allegato E della medesima);

Precisato che l'attestazione ai sensi dell'allegato A della DGR 1400/2017 che il piano/progetto/intervento potenzialmente previsto non possa arrecare con ragionevole certezza effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 debba essere sospesa ed eventualmente rinviata alla selezione preliminare (screening) ai sensi della DGR n.1400/2017 da effettuare obbligatoriamente nella fase progettuale e di intervento;

Ai sensi dell'allegato A ed E alla DGR 1400/2017, dell'art. 6 (paragrafo 3) della Direttiva 92/43/Cee e per gli argomenti sopra riportati si ritiene che l'istanza presentata possa essere ricondotta all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, dichiarando **non necessaria la valutazione di incidenza in sede di Variante n.16 al Piano degli Interventi rinviando tuttavia ai singoli progetti/interventi la verifica dei possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

Treviso, 14 dicembre 2019

